Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 18 maggio 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa: Rettifica di decreto di concessione di ricompensa al valor militare per attività partigiana. Pag. 3458

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 aprile 1974, n. **168.**

Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti. Pag. 3458

LEGGE 26 aprile 1974, n. **169.**

Indennità agli amministratori delle province e dei comuni. Attribuzione di un gettone di presenza ai consiglieri provinciali e comunali . . . . Pag. 3460

LEGGE 26 aprile 1974, n. **170.**

Stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi. Pag. 3461

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1974.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Napoli . . . . Pag. 3463

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1973.

Determinazione della nuova base retributiva per il calcolo dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari . . . . . Pag. 3463

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1973.

Regolamento concernente la determinazione dei coefficienti numerici da attribuire nei rapporti informativi del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica . . . . Pag. 3464

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1974.

Dichiarazione di urgenza e indifferibilità anche ai fini della pubblica utilità di lavori ed opere di nuovi impianti in cavo coassiale . . . . Pag. 3465

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1974.

Approvazione delle condizioni di polizza per l'aumento biennale facoltativo delle prestazioni assicurate da contratti « vita » in vigore, presentate dalla società per azioni Ausonia Vita, con sede in Milano . . . . . . Pag. 3466

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1974.

Norme di attuazione della legge 14 febbraio 1974, n. 62, per l'emanazione del certificato di abilitazione professionale . . . . Pag. 3466

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 5-PE » Pag. 3469

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorsi Pag. 3469

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 3469

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consiglio nazionale delle ricerche: Concorsi a posti di personale scientifico e tecnico a contratto . . . . Pag. 3470

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso pubblico, per esami, a sette posti di ragioniere in prova nelle segreterie universitarie per le sedi della regione Sardegna . . . . Pag. 3470

Concorso pubblico, per esami, a dieci posti di segretario in prova nelle segreterie universitarie per le sedi della regione Sardegna . . . . Pag. 3473

Concorso pubblico, per esami, a trentadue posti di coadiutore in prova nelle segreterie universitarie per le sedi della regione Sardegna . . . . Pag. 3476

Avvisi di rettifica . . . . Pag. 3479

Ministero della sanità: Rinvio della prova pratica di idoneità tecnica del concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova di idoneità tecnica, a otto posti di guardia di sanità in prova . . . . Pag. 3480

Ufficio medico provinciale di Verona: Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Verona . . . . Pag. 3480

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 129 DEL 18 MAGGIO 1974:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni comuni della provincia di Firenze.

(2447)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreto di concessione di ricompensa al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 6 novembre 1973 registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1974 registro n. 3 Difesa, foglio n. 212

E' disposta la seguente rettifica: il decreto presidenziale 28 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1973, registro n. 3 Difesa, foglio n. 24 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale - Esercito, anno 1973, disposizione 8ª, pag. 796, relativo al conferimento della croce al valor militare per attività partigiana in favore di CAVALLO Teresio, viene rettificato come segue:

da: « Piemonte, 9 settembre 1943-23 luglio 1945 »

a: « Piemonte, 15 luglio 1944-25 aprile 1945 ».

(2875)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 aprile 1974, n. **168**.

Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della concessione del trattamento privilegiato di pensione ai dipendenti civili e militari dello Stato, la classificazione delle mutilazioni e infermità, dipendenti da causa di servizio ordinario, si effettua applicando, secondo i casi, le tabelle *A*, *B* ed *F 1* annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, nonchè le tabelle *E* ed *F* annesse alla legge 28 luglio 1971, n. 585.

Per la determinazione del trattamento complessivo spettante in caso di coesistenza di più infermità si applicano le disposizioni previste dagli articoli 17 e 18 della citata legge 18 marzo 1968, n. 313, nel testo risultante a seguito delle aggiunte disposte con l'articolo 4 della citata legge 28 luglio 1971, n. 585 ».

Art. 2.

L'assegno complementare previsto dall'art. 3 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, è elevato da L. 444.000 a L. 540.000 annue.

Art. 3.

Agli invalidi di 1ª categoria, con e senza assegni di superinvalidità, è concesso un assegno speciale annuo, non riversibile, nelle seguenti misure:

Tabella *E*, lettera *A-bis*, n. 2, comma secondo	L. 720.000
Tabella *E*, lettera *B*	» 540.000
Tabella *E*, lettera *C*	» 336.000
Tabella *E*, lettera *D*	» 252.000
Tabella *E*, lettera *E*	» 210.000
Tabella *E*, lettera *F*	» 168.000
Tabella *E*, lettera *G*	» 151.200
1ª categoria, senza assegno di superinvalidità	» 84.000

Art. 4.

Ai fini dell'assegnazione a categoria di pensione privilegiata ordinaria in base alla tabella *A* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, la perdita anatomica o funzionale dell'arto sinistro o di segmenti di esso è equiparata alla perdita anatomica o funzionale dell'arto destro o di segmenti di esso.

Agli stessi fini le « Avvertenze alle tabelle *A* e *B* », di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono sostituite da quelle allegate alla legge 28 luglio 1971, n. 585.

Art. 5.

L'articolo 8 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, è sostituito dal seguente:

« Ai titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari che siano affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella *E* annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, è accordata, d'ufficio, una indennità per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:

Lettera *A*	L. 84.000
Lettera *A-bis*, n. 1	» 72.000
Lettera *A-bis*, n. 2 e n. 3	» 51.500
Lettera *B*	» 45.000
Lettera *C*	» 40.000
Lettera *D*	» 35.000
Lettera *E*	» 30.000
Lettera *F*	» 25.000
Lettera *G*	» 20.000

L'indennità è ridotta, come segue, per i titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari residenti in comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti:

Lettera *A*	L. 81.000
Lettera *A-bis*, n. 1	» 69.000
Lettera *A-bis*, n. 2 e n. 3	» 48.500
Lettera *B*	» 42.000
Lettera *C*	» 37.000
Lettera *D*	» 32.000
Lettera *E*	» 27.000
Lettera *F*	» 22.000
Lettera *G*	» 17.000

I pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere *A*, *A-bis*, numeri 1), 2), comma secondo, 3); *B*, numeri 1), 3), 4); *C*; *D*; *E* n. 1) della tabella stessa possono ottenere, a richiesta, l'accompagnatore militare.

In tali ipotesi viene operata sull'importo dell'indennità di cui al presente articolo una riduzione di L. 17.000 per gli invalidi residenti in comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti e di L. 20.000 negli altri casi. Nessuna riduzione è operata sull'indennità spettante agli invalidi di cui alle lettere *A; A-bis* n. 1), nel caso di assegnazione dell'accompagnatore militare.

L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali e in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'indennità è corrisposta nella misura di quattro quinti allo istituto e per il rimanente quinto all'invalido.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma si considerano soltanto le ammissioni disposte dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra — nell'esercizio della attività prevista dalla legge 5 maggio 1961, n. 423 — o da altro ente assistenziale giuridicamente riconosciuto che daranno comunicazione delle suddette ammissioni alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione.

Resta fermo quanto prescritto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306, come risulta dopo le modificazioni disposte con l'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 993, nel senso che non si fa luogo a ritenuta quando il ricovero in istituti rieducativi o assistenziali non è a totale carico dell'amministrazione che lo ha disposto o deriva dall'adempimento di un rapporto assicurativo al verificarsi di un determinato evento ».

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, è sostituito dal seguente:

« Il titolare di pensione o assegno privilegiati ordinari di prima categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:

a) di L. 72.000 per la moglie convivente;

b) di L. 72.000 per ciascuno dei figli, finchè minorenni ed inoltre nubili, se di sesso femminile ».

Art. 7.

Il trattamento alle vedove ed ai figli dei mutilati e invalidi di prima categoria di cui all'articolo 13 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, deceduti posteriormente al 31 dicembre 1972 si intende applicabile nella misura degli assegni previsti dalla presente legge e dalle eventuali modifiche successive.

Art. 8.

I figli degli invalidi titolari di trattamento privilegiato ordinario di prima categoria, con o senza assegni di superinvalidità, sono equiparati agli orfani dei caduti per servizio anche se lo stato di figlio sia stato conseguito posteriormente all'evento invalidante.

Art. 9.

In applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, dell'ultimo comma dell'articolo 2 e del secondo comma dell'articolo 3 della legge 23 aprile 1965, n. 488, e successive modificazioni, la competenza in materia di concessione, sospensione o revoca dell'assegno di incollocamento e dell'assegno di previdenza, è demandata alle direzioni provinciali del tesoro.

Art. 10.

I miglioramenti economici derivanti dalla applicazione della tabella *E* — lettera *F*) e *G*) — e della tabella *F*, indicate nell'articolo 1 della presente legge sono concessi, d'ufficio, con decorrenza dal 1° gennaio 1973.

I miglioramenti economici derivanti dalla applicazione degli articoli 2, 3 e 5 sono concessi d'ufficio ed hanno decorrenza dal 1° gennaio 1973.

I miglioramenti economici derivanti dalla applicazione dell'articolo 7 sono concessi d'ufficio.

Art. 11.

Per ottenere la concessione dei benefici previsti dall'articolo 1, primo comma — tabella *E*, lettera *E*), punto 5 — e secondo comma, nonchè le più favorevoli assegnazioni di cui all'articolo 4, i titolari di pensioni o assegni liquidati con decreto emanato prima della data di entrata in vigore della presente legge debbono presentare domanda all'amministrazione centrale da cui dipendevano all'atto della cessazione dal servizio.

Se la domanda è presentata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i benefici suddetti sono dovuti con decorrenza dal 1° gennaio 1973. Se la domanda è presentata successivamente, i benefici stessi sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Le amministrazioni centrali, all'atto del ricevimento della domanda, disporranno, se necessario, appositi accertamenti sanitari e, in seguito alle risultanze di tali accertamenti, provvederanno in merito alle domande stesse con decreto concessivo o negativo adottato e comunicato con le forme e le modalità vigenti in materia di pensioni ordinarie.

Ai titolari di pensioni accordate con decreto di data non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, i benefici previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 debbono essere concessi d'ufficio con il decreto di liquidazione della pensione.

L'aumento di integrazione per la moglie, di L. 72.000 annue, ovvero la sua maggiorazione, di L. 36.000 annue, derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 lettera *a*) della presente legge, sono concessi, con decorrenza dal 1° gennaio 1973 dalle competenti direzioni provinciali del Tesoro, previa dimostrazione della sola convivenza del coniuge. Se la relativa istanza è presentata trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli aumenti suddetti sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Per i matrimoni celebrati anteriormente al 1° gennaio 1973 il diritto dell'aumento annuo a titolo di integrazione sorge a partire dalla data predetta; per quelli celebrati successivamente, ma prima della data di entrata in vigore della presente legge, il diritto sorge a partire dalla data di celebrazione del matrimonio. In ogni caso le somme eventualmente già corrisposte per aggiunta di famiglia, a norma dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, saranno recuperate.

Art. 12.

L'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 474, modificato con l'articolo 14 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, è sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1973, dal seguente:

« A favore di coloro che al 1° dicembre di ogni anno risultino titolari di pensioni o assegno privilegiato ordinario di 1ª categoria è concessa un'indennità speciale annua, non riversibile, pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo spettante alla data suddetta, a titolo di pensione e di assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilità dovuta ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876.

L'indennità speciale, pari sempre alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo spettante al 1° dicembre di ogni anno, a titolo di pensione e di assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilità dovuta ai sensi della citata legge 26 novembre 1953, n. 876, spetta anche ai titolari di pensione od assegno privilegiato ordinario per invalidità ascritte alle categorie dalla 2ª all'8ª.

L'indennità di cui al precedente comma è concessa su domanda, a condizione che gli interessati non svolgano comunque alla data sopra indicata un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri ed inoltre per i soli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª, qualora gli interessati risultino non assoggettabili alla imposta complementare progressiva sul reddito, e, a partire dal 1° gennaio 1974, qualora gli interessati non risultino possessori di un reddito complessivo netto, determinato ai fini della applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, superiore a L. 960.000 annue.

L'indennità speciale di cui al presente articolo è corrisposta dalle direzioni provinciali del Tesoro competenti entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Nella domanda gli interessati debbono impegnarsi a segnalare tempestivamente alle direzioni provinciali del tesoro il venir meno delle condizioni richieste.

La domanda di cui sopra è utile anche per la concessione del beneficio negli anni successivi a quello di presentazione ».

Art. 13.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa non compatibili.

Art. 14.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1974, valutato in complessive lire 3.000 milioni, si provvede, quanto a lire 1.500 milioni, a carico dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973 e, quanto a lire 1.500 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del medesimo capitolo 3523 dello stesso stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1974

LEONE

RUMOR — TAVIANI — GIOLITTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

LEGGE 26 aprile 1974, n. **169**.

Indennità agli amministratori delle province e dei comuni. Attribuzione di un gettone di presenza ai consiglieri provinciali e comunali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sindaci dei comuni è corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal consiglio comunale entro i seguenti limiti:

1) comuni fino a 1.000 abitanti, fino a L. 50.000;

2) comuni da 1.001 a 3.000 abitanti, fino a L. 60.000;

3) comuni da 3.001 a 5.000 abitanti, fino a L. 100.000;

4) comuni da 5.001 a 10.000 abitanti, fino a lire 130.000;

5) comuni da 10.001 a 30.000 abitanti, fino a lire 180.000;

6) comuni da 30.001 a 50.000 abitanti, fino a lire 200.000;

7) comuni da 50.001 a 100.000 abitanti, compresi i capoluoghi di provincia anche con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, fino a L. 280.000;

8) comuni da 100.001 a 250.000 abitanti, compresi i capoluoghi di provincia anche con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, fino a L. 320.000;

9) comuni da 250.001 a 500.000 abitanti, fino a lire 450.000;

10) comuni da 500.001 abitanti a un milione, fino a L. 500.000;

11) comuni oltre 1.000.000 di abitanti, fino a lire 600.000.

Art. 2.

All'assessore anziano o delegato dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti, è corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi nel modo indicato dall'articolo 1, in misura non superiore al 50 per cento di quella assegnata al sindaco.

All'assessore anziano o delegato di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti è corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal consiglio comunale con i criteri indicati nell'articolo 1, in misura non superiore al 75 per cento di quella assegnata al sindaco.

Agli altri assessori sia effettivi che supplenti dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, o che pur avendo popolazione inferiore siano capoluoghi di provincia, è corrisposta una indennità mensile in misura non superiore al 50 per cento di quella assegnata al sindaco, da fissarsi sempre nel modo indicato dall'articolo 1.

Art. 3.

Ai presidenti delle amministrazioni provinciali è corrisposta una indennità mensile di carica in misura pari a quella fissata per il sindaco dall'articolo 1, per il comune capoluogo della provincia.

Art. 4.

All'assessore anziano ed agli assessori, sia effettivi che supplenti, delle amministrazioni provinciali è corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi dal consiglio provinciale entro i limiti previsti dall'articolo 2, rapportati all'indennità assegnata al presidente.

Art. 5.

A tutti i consiglieri comunali è corrisposta una indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute di consiglio, entro i seguenti limiti:

1) comuni fino a 30.000 abitanti . . . L. 5.000
2) comuni da 30.001 a 250.000 abitanti . » 10.000
3) comuni da 250.001 a 500.000 abitanti » 15.000
4) comuni con oltre 500.000 abitanti . » 20.000

Art. 6.

A tutti i consiglieri provinciali è corrisposta una indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del consiglio entro i seguenti limiti:

1) province fino a 250.000 abitanti . L. 10.000
2) province da 250.001 a 500.000 abitanti » 15.000
3) province con oltre 500.000 abitanti . » 20.000

Art. 7.

Ai sindaci, ai presidenti delle giunte provinciali nonchè agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali da essi delegati, che per ragioni del loro mandato si rechino fuori del territorio del comune o della provincia, in località distanti non meno di 15 chilometri dal capoluogo, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonchè una indennità di missione alle condizioni previste dall'articolo 1, comma primo e dall'articolo 3, commi primo e secondo della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e per l'ammontare stabilito al punto 2 della tabella *A*) allegata alla medesima legge; all'ammontare sono applicabili le eventuali modifiche normative della tabella.

La liquidazione del rimborso spese e delle indennità di missione è fatta con deliberazione esecutiva della giunta su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio e da una dichiarazione della durata della missione.

Al presidente, agli assessori ed ai consiglieri delle amministrazioni provinciali, eletti in collegi il cui capoluogo disti non meno di 15 chilometri dal luogo ove ha sede l'amministrazione provinciale, spetta il rimborso per le spese effettivamente sostenute entro i limiti del territorio provinciale per la partecipazione a ciascuna seduta di consiglio o di giunta.

A tutti i consiglieri comunali, se risiedono fuori del capoluogo, spetta il rimborso per le spese effettivamente sostenute entro i limiti del territorio comunale, per la partecipazione a ciascuna seduta di consiglio o di giunta.

I consigli comunali e provinciali possono sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettive.

Art. 8.

Le indennità previste dalla presente legge, escluse quelle previste dall'articolo 7, non possono cumularsi con le indennità parlamentari e regionali.

Art. 9.

Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici valgono le disposizioni della legge 12 dicembre 1966, numero 1078, in concorso con le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Agli eletti alle cariche di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, si applicano esclusivamente le norme della predetta legge.

Art. 10.

Sono abrogate le disposizioni contenute nelle leggi 11 marzo 1958, n. 208, 9 febbraio 1963, n. 148, 2 aprile 1968, n. 491.

Art. 11.

Le indennità previste dai precedenti articoli vengono deliberate annualmente dal consiglio, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo del comune o della provincia.

La spesa relativa alla corresponsione delle indennità, così deliberata, ha carattere di spesa obbligatoria e la relativa deliberazione è soggetta al solo controllo di legittimità.

Art. 12.

Le disposizioni relative all'indennità di carica, di cui alla presente legge, hanno decorrenza a partire dal 1° luglio 1973.

Art. 13.

In via transitoria i comuni e le province che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già deliberato il bilancio preventivo per l'anno in corso, possono deliberare la corresponsione e l'ammontare delle indennità di carica in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 11.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1974

LEONE

RUMOR — TAVIANI — TANASSI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 26 aprile 1974, n. **170**.

Stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il diritto di utilizzare giacimenti di idrocarburi per lo stoccaggio sotterraneo di gas naturale appartiene allo Stato.

L'attività diretta a tale fine è disciplinata dalla presente legge.

Art. 2.

L'E.N.I. ha l'esclusiva dello stoccaggio sotterraneo di gas naturale nei giacimenti di idrocarburi situati nelle zone delimitate nella tabella *A* ed annessa cartina allegate alla legge 10 febbraio 1953, n. 136.

L'attività svolta dall'E.N.I. ai sensi del comma precedente è regolata dalla legge 10 febbraio 1953, n. 136, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 3.

Nelle zone diverse da quelle indicate al precedente articolo 2, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi, può accordare concessione di stoccaggio al titolare o ai contitolari di una concessione per la coltivazione di idrocarburi che ne facciano richiesta, se le condizioni del giacimento ne consentano l'utilizzazione per l'immagazzinamento di gas naturale.

La concessione è accordata ai richiedenti che abbiano la necessaria capacità tecnica, economica ed organizzativa e dimostrino di poter realizzare, direttamente o a mezzo di altri soggetti, nel pubblico interesse, un programma di trasporto e di distribuzione, o di avviamento al trasporto ed alla distribuzione, che tragga contributo dalle operazioni di stoccaggio.

Le concessioni di stoccaggio in giacimenti situati in tutto od in parte entro i confini del demanio marittimo o nel mare territoriale o nella piattaforma continentale, nonché quelle che comportino la installazione di opere nelle predette zone sono accordate di concerto con il Ministero della marina mercantile.

Per le concessioni da rilasciare all'Ente nazionale idrocarburi i provvedimenti di cui al presente articolo sono emanati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero delle partecipazioni statali e, nei casi previsti dal terzo comma, con quello della marina mercantile.

La concessione di stoccaggio è accordata ai titolari di concessione di coltivazione che siano cittadini o enti italiani o degli altri Stati membri della Comunità europea, o società aventi sede sociale in Italia o nei predetti Stati, e persone fisiche e giuridiche aventi nazionalità di Stati che ammettono i cittadini, gli enti e le società italiane allo stoccaggio sotterraneo di gas naturale nei giacimenti di idrocarburi ricadenti sotto la loro giurisdizione.

La concessione è regolata con disciplinare da allegare al provvedimento di concessione, conforme ad un disciplinare tipo da approvare con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il titolare della concessione di stoccaggio è tenuto a svolgere la propria attività secondo le buone regole della scienza e della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento e di non arrecare pregiudizio a terzi.

Se la concessione è intestata a più titolari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 21 luglio 1967, n. 613.

Il trasferimento della concessione di coltivazione e di quella di stoccaggio è consentito solo contestualmente e previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto, nei casi previsti dal terzo e quarto comma del presente articolo, con i Ministeri della marina mercantile e delle partecipazioni statali.

Art. 4.

I piani dei lavori di coltivazione dei giacimenti di idrocarburi per i quali è rilasciata concessione di stoccaggio ai sensi del precedente articolo 3 possono essere modificati per renderli compatibili con le operazioni di immagazzinamento del gas naturale.

Le modifiche possono essere richieste dal concessionario e sono soggette alla preventiva approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, oppure possono essere disposte d'ufficio dallo stesso Ministero.

Art. 5.

La durata della concessione di stoccaggio è di 30 anni.

La concessione scaduta può essere rinnovata per periodi di dieci anni, qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli.

Quando la concessione di coltivazione di un giacimento adibito a stoccaggio venga a scadere definitivamente ai sensi della legge 21 luglio 1967, n. 613, il titolare ha diritto ad ottenerne il prolungamento fino alla scadenza dei termini della concessione di stoccaggio, se ha adempiuto agli obblighi di legge.

Art. 6.

La concessione di stoccaggio cessa:

a) per scadenza del termine;

b) per rinuncia;

c) per decadenza.

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, senza apporvi condizione alcuna.

Sulla rinuncia provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi può pronunciare la decadenza del concessionario, previa contestazione dei motivi, quando questi non adempia agli obblighi imposti con l'atto di concessione.

La decadenza dalla concessione di coltivazione pronunciata ai sensi degli articoli 40 della legge 29 luglio 1927, n. 1443, 39 della legge 11 gennaio 1957, n. 6 e 42 della legge 21 luglio 1967, n. 613, comporta la decadenza dalla concessione di stoccaggio.

Il titolare della concessione di stoccaggio cessata ai sensi del presente articolo può estrarre il gas stoccato nel giacimento entro un termine indicato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il concessionario.

I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati, nei casi previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo 3, di concerto con il Ministero della marina mercantile e con quello delle partecipazioni statali.

Art. 7.

Il titolare delle concessioni di stoccaggio e di coltivazione per un medesimo giacimento di idrocarburi è tenuto a corrispondere allo Stato l'aliquota del prodotto della coltivazione, dovuta ai sensi degli articoli 33 e 66 della legge 21 luglio 1967, n. 613, limitatamente alle quantità di idrocarburi gassosi estratte dal giacimento in eccedenza rispetto alle quantità immesse.

Il titolare della concessione di stoccaggio è tenuto a porre in opera gli apparecchi di misura e ad effettuare le registrazioni contabili che saranno richiesti dall'amministrazione ai fini del controllo delle quantità immesse ed estratte.

Il concessionario deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata della concessione di stoccaggio, un canone di lire dieci per ogni ettaro di superficie compresa nell'area della concessione stessa.

Art. 8.

Le opere necessarie per l'installazione e l'esercizio degli impianti di stoccaggio sono dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni e integrazioni, con l'approvazione dei relativi progetti da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I progetti approvati sono depositati presso i comuni dove deve aver luogo l'espropriazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Le opposizioni circa la necessità e le modalità delle opere sono proposte al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel termine di cui all'articolo 18 della citata legge e sono decise con decreto motivato.

L'indennità di espropriazione sarà determinata secondo i criteri stabiliti dalla legge di cui al primo comma.

Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può con decreto motivato, su richiesta del concessionario, disporre l'occupazione, per non oltre un biennio, di beni riconosciuti indispensabili per l'esecuzione di lavori direttamente connessi all'attività di stoccaggio, determinando provvisoriamente la indennità di occupazione.

I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di occupazione temporanea sono resi esecutivi dal prefetto.

Art. 9.

Il comitato tecnico per gli idrocarburi, per i pareri previsti dalla presente legge, è integrato dal direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 10.

Resta ferma l'osservanza delle norme del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione in materia di concessioni in zone situate nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale, nonché per la utilizzazione delle zone adiacenti al demanio stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1974

LEONE

RUMOR — DE MITA — TANASSI — COPPO — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1974.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 aprile 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 1925, n. 102, con il quale il sig. Ciro Ruggiero fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Napoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1965, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 303, con il quale il signor Ciro Ruggiero venne collocato nella posizione di fuori ruolo con decorrenza dal 2 febbraio 1965;

Vista la dichiarazione in data 10 luglio 1973 con la quale il sig. Ciro Ruggiero ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio con decorrenza dal 19 luglio 1973;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa presso la borsa valori di Napoli, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e della deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 19 luglio 1973 sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Ciro Ruggiero dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Napoli.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1974

LEONE

LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1974
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 400

(3819)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1973.

Determinazione della nuova base retributiva per il calcolo dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 della legge 16 giugno 1951, n. 621, contenente modificazioni al sistema contributivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Visto l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato con legge 29 novembre 1971, n. 1048;

Visto l'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, concernente il diritto degli assistiti dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti statali e dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico all'assistenza sanitaria diretta opzionale;

Ritenuto necessario modificare la base per la commisurazione dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari fissata con il decreto interministeriale 29 ottobre 1962;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione del contributo afferente l'assistenza sanitaria dovuto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari, si prendono a base i seguenti elementi:

a) l'importo dello stipendio e relativi aumenti periodici di cui agli articoli 148 e 169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, nel testo modificato dall'art. 4 della legge 29 novembre 1971, n. 1048;

b) la gratificazione annuale prevista dall'art. 153 e dal secondo comma dell'art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229;

c) l'indennità integrativa speciale prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura prevista di volta in volta per i dipendenti dello Stato;

d) la quota di aggiunta di famiglia nell'ipotesi unica di personale avente a carico il coniuge e un figlio minorenne di età superiore a 14 anni e con sede di servizio in comune con popolazione compresa fra 600.000 e 699.999 abitanti;

e) una somma per competenze accessorie pari al 5% dell'emolumento indicato al precedente punto *a*).

Art. 2.

La base contributiva dovuta al fondo di previdenza gestito dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali è determinata dall'80% dello stipendio di cui al punto *a*) del precedente art. 1.

Art. 3.

Il versamento dei contributi di cui ai precedenti articoli è effettuato all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali direttamente dal Ministero di grazia e giustizia anche per la parte a carico degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, con le modalità previste dalle norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1973 e dalla stessa data è abrogato il decreto interministeriale 29 ottobre 1962.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

p. *Il Ministro per il tesoro*
PICARDI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1974
Registro n. 2 Lavoro, foglio n. 246

(3885)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1973.

Regolamento concernente la determinazione dei coefficienti numerici da attribuire nei rapporti informativi del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Viste le leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Ritenuta la necessità, ai fini della compilazione dei rapporti informativi del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, di determinare il coefficiente numerico massimo da attribuire per ogni giudizio parziale ed il punteggio massimo complessivo per ciascuna carriera, ai sensi degli articoli 36 e 37 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970;

Visto il parere del consiglio di amministrazione, di cui al verbale dell'adunanza del 22 dicembre 1972 e 17 gennaio 1973;

Visto il parere del Consiglio di Stato di cui al verbale della sezione III in data 1° marzo 1973;

Visto il successivo parere del consiglio di amministrazione, di cui al verbale dell'adunanza del 5 giugno 1973;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato il « Regolamento dei coefficienti numerici e del punteggio complessivo da attribuire nei rapporti informativi del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica », annesso al presente decreto.

Roma, addì 18 giugno 1973

Il Ministro: TAVIANI

REGOLAMENTO

Art. 1.

I coefficienti numerici massimi per ogni giudizio parziale ed il punteggio massimo complessivo, da attribuire nei rapporti informativi del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono stabiliti, per la carriera direttiva, come segue:

a) *coefficienti numerici massimi*:

1) osservanza dell'orario e degli altri doveri di ufficio	24
2) qualità del servizio prestato	10
3) capacità organizzativa	15
4) rendimento	24
5) cultura generale e capacità professionale	15
6) attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore	12
Somma coefficienti numerici parziali	100

b) *punteggio massimo complessivo* 105

Art. 2.

I coefficienti numerici massimi per ogni giudizio parziale ed il punteggio massimo complessivo, da attribuire nei rapporti informativi del personale del Ministero del bilancio e

della programmazione economica, ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono stabiliti, per la carriera di concetto, come segue:

a) *coefficienti numerici massimi*:

1) osservanza dell'orario e degli altri doveri di ufficio	26
2) qualità del servizio prestato	10
3) capacità organizzativa	10
4) rendimento	27
5) cultura generale e capacità professionale	15
6) attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore	12
Somma coefficienti numerici parziali	100
b) *punteggio massimo complessivo*	105

Art. 3.

I coefficienti numerici massimi per ogni giudizio parziale ed il punteggio massimo complessivo, da attribuire nei rapporti informativi del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono attribuiti, per la carriera esecutiva come segue:

a) *coefficienti numerici massimi*:

1) osservanza dell'orario e degli altri doveri di ufficio	30
2) qualità del servizio prestato	15
3) rendimento	30
4) cultura generale e capacità professionale	15
5) attitudini ad assolvere le mansioni della qualifica superiore	10
Somma coefficienti numerici parziali	100
b) *punteggio massimo complessivo*	105

Art. 4.

I coefficienti numerici massimi per ogni giudizio parziale ed il punteggio massimo complessivo, da attribuire nei rapporti informativi del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono attribuiti per la carriera ausiliaria come segue:

a) *coefficienti numerici massimi*:

1) osservanza dell'orario e degli altri doveri di ufficio	32
2) qualità del servizio prestato	15
3) rendimento	32
4) cultura generale e capacità professionale	12
5) attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica superiore	9
Somma coefficienti numerici parziali	100
b) *punteggio massimo complessivo*	105

Visto, *il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*
TAVIANI

(3823)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1974.

Dichiarazione di urg^nza e indifferibilità anche ai fini della pubblica utilità di lavori ed opere di nuovi impianti in cavo coassiale.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive modificazioni;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 325;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la relazione tecnica della Direzione centrale lavori ed impianti tecnologici, riguardante i lavori per la realizzazione dei nuovi impianti in cavo coassiale in sede autostradale (3ª fase) lungo le tratte Palermo-Catania, Pescara-Ancona, Ancona-Rimini, Pisa-Sestri Levante, S. Eufemia-Catanzaro;

Visto il verbale del Consiglio superiore tecnico nell'adunanza n. 441ª in data 23 ottobre 1972;

Sentito il parere favorevole espresso dal consiglio d'amministrazione nell'adunanza n. 1271ª in data 31 ottobre 1972 in merito alla realizzazione dei nuovi impianti di cui sopra;

Ritenuta la necessità di dichiarare l'urgenza e l'indifferibilità delle opere sopradescritte, anche ai fini della pubblica utilità, onde assicurare il rispetto delle scadenze prestabilite dai piani tecnici e superare con lo esperimento delle procedure d'esproprio difficoltà di vario genere con le ditte proprietarie dei suoli interessati;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati urgenti ed indifferibili anche ai fini della pubblica utilità i lavori e le opere dei nuovi impianti in cavo coassiale in sede autostradale (3ª fase) riguardante la costruzione, in proprietà private, di centrali non presidiate di Villarosa, La Spezia e Rimini, di centraline amplificatrici ausiliarie non presidiate, nonchè la posa dei cavi coassiali in sede autostradale lungo le tratte:

Palermo-Catania interessante i comuni di Palermo, Villabate, Bagheria, Casteldaccia, Altavilla Milicia, Trabia, Termini I., Scillato, Cerda, Caltavuturo, Polizzi, Blufi (Palermo); Resuttano, S. Caterina Villarmosa, Caltanissetta (Caltanissetta); Alimena, Villarosa, Calascibetta, Enna, Leonforte, Assoro, Catananuova (Enna); Ramacca, Paternò, Motta S. Anastasia, Catania (Catania);

Pescara-Ancona interessante i comuni di Pescara, Montesilvano, Città S. Angelo (Pescara); Silvi Marina, Atri, Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica, Martinsicuro (Teramo); S. Benedetto del Tronto, Grottammare, Cupra Marittima, Campofilone, Pedaso, Porto S. Giorgio, Fermo, S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno); Civitanova Marche, Potenza Picena, Porto Recanati (Macerata); Loreto, Castelfidardo, Numana, Camerano, Osimo, Ancona (Ancona);

Ancona-Rimini interessante i comuni di Ancona, Chiaravalle, Montemarciano, Senigallia (Ancona); Mondolfo, Fano, Pesaro, Gradara, Gabicce Mare (Pesaro); S. Giovanni, Cattolica, Misano Adriatico, Coriano, Riccione, Rimini (Forlì);

Pisa-Sestri Levante interessante i comuni di Pisa, Vecchiano (Pisa); Camaiore, Pietrasanta, Forte dei Marmi (Lucca); Montignoso, Massa, Carrara (Massa Carrara); Ortonovo, Ameglia, Sarzana, Arcola, Vezzano Ligure, S. Stefano di Magra, Bolano, Follo, Beverino, Rocchetta di Vara, Brugnato, Borghetto di Vara, Carrodano, Bonassola, Framura, Deiva Marina (La Spezia); Moneglia, Castiglione Chiavarese, Casarza Ligure, Sestri Levante (Genova);

S. Eufemia-Catanzaro interessante i comuni di S. Eufemia Lamezia, S. Pietro a Maida, Feroleto Antico, Pianopoli, Maida, Caraffa di Catanzaro, Marcellinara, Settingiano, Tiriolo, Catanzaro (Catanzaro).

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a procedere ad occupazioni d'urgenza, espropriazioni per causa di pubblica utilità, a costituire servitù e limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie anche durante l'esecuzione dei lavori.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, numero 2359, le espropriazioni ed i lavori dovranno incominciarsi dalla data del presente decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1974

Il Ministro: TOGNI

(3912)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1974.

Approvazione delle condizioni di polizza per l'aumento biennale facoltativo delle prestazioni assicurate da contratti « vita » in vigore, presentate dalla società per azioni Ausonia Vita, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Ausonia Vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni di polizza per l'aumento biennale facoltativo delle prestazioni assicurate da contratti sulla vita in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni di polizza per l'aumento biennale facoltativo delle prestazioni assicurate da contratti sulla vita in vigore, presentate dalla società per azioni Ausonia Vita, con sede in Milano.

Roma, addì 30 aprile 1974

p. *Il Ministro*: DI VAGNO

(3951)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1974.

Norme di attuazione della legge 14 febbraio 1974, n. 62, per l'emanazione del certificato di abilitazione professionale.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 80, comma nono, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, il quale prescrive l'obbligo di un certificato di abilitazione per la guida di veicoli adibiti a trasporti professionali;

Visto il comma decimo del suddetto art. 80, che demanda al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di stabilire, con decreto, in relazione a quanto disposto nel regolamento (CEE) n. 543/69, i requisiti, le modalità e i programmi di esame per il conseguimento del suddetto certificato di abilitazione professionale;

Visti i commi primo e secondo dell'art. 13 della citata legge 14 febbraio 1974, n. 62, in base ai quali, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, devono essere stabiliti le modalità e i termini per il rilascio, a domanda degli interessati, del certificato di abilitazione professionale ai conducenti degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone che, alla data del 21 marzo 1974, erano già in possesso della prescritta patente di guida;

Ritenuta l'urgenza di emanare le disposizioni necessarie per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale e ravvisandosi a tal fine di dover stabilire, in via temporanea, programmi provvisori di esame che consentano di utilizzare le esistenti strutture organizzative, particolarmente sotto il profilo didattico, con riserva di emanare un successivo decreto in merito ai nuovi programmi;

Ritenuta, altresì, la necessità di dare attuazione alla disciplina transitoria di cui ai commi primo e secondo dell'art. 13 della legge 14 febbraio 1974, n. 62;

Decreta:

Art. 1.

1) Coloro che intendono guidare veicoli a motore adibiti a trasporti professionali devono, oltre che essere in possesso della patente prescritta, aver conseguito un certificato di abilitazione professionale.

2) Il certificato di abilitazione professionale può essere conseguito se il richiedente dimostri di possedere i requisiti previsti dal regolamento (CEE) n. 543/69 per il trasporto dei viaggiatori con autobus, autotreni o autosnodati, ovvero possegga la patente di guida prescritta al 21 marzo 1974, ovvero superi apposito esame.

3) Fino al 31 marzo 1975 l'esame di cui al precedente comma sarà espletato sulla base dei programmi provvisori indicati nei successivi articoli.

4) Fino al 31 marzo 1975 coloro che intendono guidare veicoli adibiti a trasporti professionali e che non sono in possesso della patente prescritta, possono, contestualmente alla domanda per essere ammessi a sostenere l'esame per la patente di guida, presentare domanda per ottenere il certificato di abilitazione professionale.

5) Le domande devono essere presentate all'ufficio provinciale della M.C.T.C. ove il candidato intende sostenere l'esame. Il medesimo ufficio provinciale rilascerà il certificato di abilitazione professionale al richiedente che abbia ottenuto la patente dalla competente prefettura.

6) I certificati di abilitazione professionale devono essere conformi al modello allegato al presente decreto e non possono essere rilasciati ai mutilati o ai minorati fisici.

Art. 2.

1) Per guidare, in servizio di piazza o di noleggio con conducente, motocarrozzette di peso a vuoto fino a 4 quintali o superiore a 4 quintali, occorre aver ottenuto, rispettivamente, la patente della categoria *A* e della categoria *B* o superiori e avere anche conseguito il certificato di abilitazione professionale di I tipo.

2) Il programma provvisorio di esame per conseguire il certificato di I tipo è quello indicato all'art. 498 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, cap. III, punti 4) e 5).

3) Qualora, unitamente alla domanda per sostenere l'esame per ottenere la patente di categoria *A*, il candidato chieda di conseguire il certificato di I tipo, il candidato stesso è ammesso a sostenere l'esame sul programma indicato all'art. 498 al capo I e al capo III, punti 4) e 5). Il superamento di tale esame abilita al conseguimento dei documenti richiesti.

4) I requisiti fisici e psichici per il conseguimento del certificato sono quelli previsti agli articoli 472, 473 e 474 del suddetto regolamento per le patenti ad uso pubblico e devono risultare da certificato medico di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.

Art. 3.

1) Per guidare autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente, occorre aver ottenuto la patente almeno della categoria *B* ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici di cui al successivo comma 4) e aver conseguito il certificato di abilitazione professionale di II tipo.

2) Il programma provvisorio di esame per conseguire il certificato di II tipo è quello indicato all'articolo 498 del regolamento, capo IV, punti 3) e 4).

3) Qualora, unitamente alla domanda per sostenere l'esame per ottenere la patente di categoria *B* il candidato chieda di conseguire il certificato di II tipo, il candidato medesimo è ammesso a sostenere l'esame sul programma indicato nel suddetto art. 498 del regolamento al capo II e al capo IV, punti 3) e 4); il superamento di tale esame abilita al conseguimento dei documenti richiesti.

4) I requisiti fisici e psichici per il conseguimento del certificato sono quelli previsti agli articoli 472, 473 e 474 del suddetto regolamento per le patenti ad uso pubblico e devono risultare da certificato medico di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.

5) I titolari, alla data del 21 marzo 1974, di patente ad uso pubblico di categoria *B* o superiore possono ottenere il certificato di II tipo su presentazione di apposita domanda ad uno degli uffici provinciali della M.C.T.C. entro i termini indicati al successivo art. 7.

6) I titolari, alla data del 21 marzo 1974, di patente di categoria *B* o superiore ad uso privato che abbiano guidato autovetture in servizio di noleggio con conducente possono, a domanda, ottenere il certificato di II tipo con validità limitata all'espletamento del suddetto servizio. La domanda è presentata all'ufficio provinciale M.C.T.C. nella cui circoscrizione è la sede legale dell'impresa esercente entro i termini indicati nel successivo art. 7 e va corredata da attestato con firma autenticata, rilasciato all'interessato dal rappresentante legale dell'impresa esercente, dal quale risulti l'attività di guida del richiedente nel settore del noleggio con conducente con autovetture svolta almeno per un anno continuativo, nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1970 e il 21 marzo 1974.

Per i titolari di licenza comunale, è sufficiente la presentazione di copia autenticata della licenza stessa o di dichiarazione dell'autorità comunale.

Art. 4.

1) Per guidare, prima di aver compiuto anni 21, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici oppure autotreni, autoarticolati ed autosnodati, adibiti al trasporto di cose, il cui peso complessivo a pieno carico è superiore a 75 quintali, occorre essere in possesso della patente di categoria *C* oppure *CE* e aver conseguito il certificato di abilitazione professionale di III tipo.

2) Il programma provvisorio di esame per conseguire il certificato di III tipo è, per i titolari di patente *C*, quello indicato all'art. 498 del regolamento, capo IV, punti 3) e 4), lettere *b*), *c*), *f*), *g*), *h*), *i*).

3) Qualora, unitamente alla domanda per sostenere l'esame per ottenere la patente di categoria *C* il candidato che non abbia compiuto gli anni 21, chieda di conseguire il certificato di III tipo, il candidato medesimo è ammesso a sostenere l'esame sul programma indicato nell'art. 498 del regolamento al capo II ed al capo IV, punti 3) e 4), lettere *b*), *c*), *f*), *g*), *h*), *i*). Se la domanda è presentata per ottenere la patente di categoria *CE* il programma è quello indicato all'articolo 498 del regolamento, capo V.

4) Il superamento dell'esame abilita al conseguimento dei documenti richiesti.

5) I titolari di patente di categoria *CE* che non abbiano compiuto anni 21, possono ottenere, entro il 31 marzo 1975, il certificato di III tipo su presentazione di apposita domanda ad uno degli uffici provinciali della M.C.T.C.

Art. 5.

1) Per guidare autobus, oppure autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per il trasporto di scolari, occorre essere in possesso della patente della categoria *D* oppure *DE* e aver conseguito il certificato di abilitazione professionale di IV tipo.

2) Il programma provvisorio di esame per conseguire il certificato di IV tipo è, per i titolari di patente *D*, quello indicato all'art. 498, capo IV, punti 3) e 4).

3) Qualora, unitamente alla domanda per sostenere l'esame per ottenere la patente di categoria *D* il candidato chieda di conseguire il certificato di IV tipo, il candidato medesimo è ammesso a sostenere l'esame sul programma indicato nell'art. 498 del regolamento al capo II ed al capo IV, punti 3) e 4); se la domanda è presentata per ottenere la patente di categoria *DE*, il programma è quello indicato all'art. 498 del regolamento, capo V.

4) Il superamento dell'esame abilita al conseguimento dei documenti richiesti.

5) Fino al 31 marzo 1975 il possesso di patente di categoria *DE* ovvero di patente di categoria *DE* ad uso privato conseguita anteriormente al 21 marzo 1974, dà titolo al rilascio, su domanda, del certificato di cui al precedente comma primo.

6) Il certificato di IV tipo è rilasciato, a domanda, a coloro che hanno esercitato almeno per un anno la attività di conducente addetto ai trasporti merci su veicoli il cui peso complessivo a pieno carico è supe-

riore a 35 q.li. Detta attività deve aver interessato almeno per un anno continuativo il triennio precedente la data della domanda e deve essere documentata da attestato, con firma autenticata, rilasciato al dipendente dal rappresentante legale dell'impresa esercente. Per i titolari di provvedimento amministrativo che consente l'esercizio della relativa attività di trasporto, è sufficiente la presentazione di copia autenticata del provvedimento.

7) I titolari, alla data del 21 marzo 1974, di patente ad uso pubblico, di categoria *D* o *DE*, possono, a domanda, ottenere, entro tre anni dalla data della pubblicazione del presente decreto, il certificato di IV tipo. La domanda deve essere presentata ad uno degli uffici provinciali della M.C.T.C.

8) I titolari, alla data del 21 marzo 1974, di patente di categoria *D* ad uso privato, possono, a domanda, ottenere, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, il certificato di IV tipo con validità limitata all'espletamento del servizio di noleggio con conducente o al trasporto di scolari. La domanda è presentata all'ufficio provinciale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione è la sede legale dell'impresa esercente i servizi o dell'ente a cura del quale è stato effettuato il trasporto, entro i termini indicati nel successivo art. 7. La domanda stessa deve essere corredata da attestato dal quale risulti che l'attività di guida con autobus del richiedente nel settore del noleggio con conducente o del trasporto di scolari è stata svolta almeno per un anno continuativo, nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1970 e il 21 marzo 1974. La firma in calce ad attestato rilasciato da soggetto di diritto privato deve essere autenticata; per i titolari di licenze comunali, è sufficiente la presentazione di copia autenticata dei documenti anzidetti, o di dichiarazione dell'autorità comunale.

Art. 6.

1) Le disposizioni previste al comma 5) dell'art. 3 sono estese a coloro che alla data del 21 marzo 1974 avevano superato le prove di esame per il conseguimento di patente di categoria *B*, *C* e *D* ad uso pubblico. Le disposizioni previste al comma 7) dell'art. 5 sono estese a coloro che alla data del 21 marzo 1974 avevano superato le prove di esame per il conseguimento di patente di categoria *D* ad uso pubblico. Il medesimo trattamento è consentito nei confronti di coloro che alla data del 21 marzo 1974 avevano superato la sola prova teorica a condizione che successivamente superino la prova pratica.

2) Coloro che alla data di pubblicazione del presente decreto hanno fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida della categoria *B* ad uso pubblico ovvero per l'estensione di validità della propria patente ad uso privato per altra di categoria superiore ad uso pubblico, potranno sostenere le prove d'esame previste per il rilascio della corrispondente patente di cui all'art. 2, comma secondo, della legge 14 febbraio 1974, n. 62.

3) Le domande di estensione di validità da uso privato ad uso pubblico nell'ambito della stessa categoria, sono considerate sostitutive delle domande per sostenere l'esame per il rilascio del certificato di abilitazione professionale.

4) Gli esami per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale sono effettuati esclusivamente dagli ingegneri della Direzione generale della M.C.T.C.

Art. 7.

Le domande di cui ai commi 5) e 6) dell'art. 3 e al comma 8) dell'art. 5, devono essere presentate con riferimento alla prima lettera del cognome del richiedente:

entro il 31 luglio 1974: dalla lettera *a* alla lettera *d*;

entro il 31 ottobre 1974: dalla lettera *e* alla lettera *l*;

entro il 31 dicembre 1974: dalla lettera *m* alla lettera *q*;

entro il 31 marzo 1975: dalla lettera *r* alla lettera *z*.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1974

Il Ministro: PRETI

Mod. 1 *K*

MINISTERO DEI TRASPORTI E A. C.
DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C.

Ufficio provinciale
di . . . .

N. . . . . *K* . . .

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE TIPO (*). .

rilasciato a:

Cognome . . . .

Nome . . . . Sesso . . . Data di nascita . . . .

Nato nel comune di . . . . Provincia . . . . Naz. . . .

a seguito di (**) . . [Marca] [Timbro a olio]

Data . . . . p. *Il direttore* . . . .

(*) TIPO 1*A* — Per la guida di motocarrozzette in servizio da piazza o di noleggio con conducente.
TIPO 2*A* — Per la guida di autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente.
TIPO 2*B* — Per la guida di autovetture in servizio di noleggio con conducente.
TIPO 3*A* — Per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose, di peso complessivo a pieno carico superiore a 75 quintali.
TIPO 4*A* — Per la guida di autobus, autotreni o autosnodati, adibiti al trasporto di persone, in servizio di linea o di noleggio con conducente o per il trasporto di scolari.
TIPO 4*B* — Per la guida di autobus adibiti al trasporto di persone in servizio di noleggio con conducente.
TIPO 4*C* — Per la guida di autobus adibiti al trasporto di scolari.

(**) C: Conversione; D: Documentazione; E: Esame.

(3641)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 5-PE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Festuccia Walter, con sede in Pescara, via Regina Margherita n. 75 già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 5-PE » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso, fin dal 1956.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Pescara.

(3795)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1974, registro n. 22 Pubblica istruzione, foglio n. 134, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 9 luglio 1971 dal prof. Giuseppe Gebbia, avverso l'esclusione dal concorso a posti di preside nei licei, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1969.

(3894)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1974, registro n. 16 Pubblica istruzione, foglio n. 239, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Garofalo Attilio, avverso il provvedimento ministeriale n. 4874 del 10 febbraio 1968, con il quale veniva respinto il ricorso gerarchico presentato dal predetto contro la decisione del provveditore agli studi di Enna di conferma del licenziamento disposto nei suoi confronti dal preside dell'istituto tecnico industriale di Piazza Armerina con atto n. 3485 del 12 ottobre 1967.

(3891)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 92

Corso dei cambi del 15 maggio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	627 —	627 —	626 —	627 —	624 —	627,10	626,50	627 —	627 —	627 —
Dollaro canadese	651,80	651,80	651,75	651,80	648 —	651,80	651,35	651 —	651,80	651,80
Franco svizzero	217,10	217,10	217,50	217,10	216 —	217,10	218,10	217,10	217,10	217,10
Corona danese	107,37	107,37	107,50	107,37	107 —	107,40	107,30	107,37	107,37	107,37
Corona norvegese	118,15	118,15	118,30	118,15	118 —	118,20	118,25	118,15	118,15	118,15
Corona svedese	147,95	147,95	148,25	147,95	147,50	147,95	147,76	147,95	147,95	147,95
Fiorino olandese	244,35	244,35	244,50	244,35	243 —	244,30	243,95	244,35	244,35	244,35
Franco belga	16,82	16,82	16,80	16,82	16,60	16,80	16,795	16,82	16,82	16,82
Franco francese	129,54	129,54	129,55	129,54	128,50	129,55	129,78	129,54	129,54	129,54
Lira sterlina	1516,50	1516,50	1515 —	1516,50	1514 —	1516,90	1515,75	1516,50	1516,50	1516,50
Marco germanico	257,15	257,15	258,50	257,15	257,75	257,20	257,70	257,15	257,15	257,15
Scellino austriaco	35,20	35,20	35,40	35,20	34,50	35,30	35,30	35,20	35,20	35,20
Escudo portoghese	26,35	26,35	26,15	26,35	25,70	26,40	26,35	26,35	26,35	26,35
Peseta spagnola	10,955	10,955	10,95	10,955	10,88	10,95	10,94	10,955	10,95	10,95
Yen giapponese	2,274	2,274	2,2725	2,274	2,25	2,27	2,2625	2,274	2,27	2,27

Media dei titoli del 15 maggio 1974

Titolo	
Rendita 5 % 1935	97,350
Redimibile 3,50 % 1934	99,375
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,700
» 5 % (Ricostruzione)	95,075
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,675
» 5 % (Città di Trieste)	93,900
» 5 % (Beni esteri)	91,200
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,125
» 5,50 % » » 1968-83	89,675
» 5,50 % » » 1969-84	89,275
» 6 % » » 1970-85	92 —
» 6 % » » 1971-86	92,900
» 6 % » » 1972-87	92,900
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,550
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,700
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91,850
» 5 % (» 1° aprile 1978)	90,025
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	92,600
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	91,525
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	91,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 maggio 1974

Valuta	
Dollaro USA	626,75
Dollaro canadese	651,575
Franco svizzero	217,60
Corona danese	107,335
Corona norvegese	118,20
Corona svedese	147,855
Fiorino olandese	244,15
Franco belga	16,807
Franco francese	129,66
Lira sterlina	1516,125
Marco germanico	257,425
Scellino austriaco	35,25
Escudo portoghese	26,35
Peseta spagnola	10,947
Yen giapponese	2,268

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si informa che nel Bollettino Ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), n. 5, in data 24 aprile 1974, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Consorso, per titolo e per esami colloquio, ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto del legno, Firenze.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di astrofisica spaziale, Frascati.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisica cosmica e tecnologie relative, Milano.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico aggiunto di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisica cosmica e tecnologie relative, Milano.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico aggiunto di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisica cosmica e tecnologie relative, Milano.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisica cosmica e tecnologie relative, Milano.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio materiali speciali per elettronica e magnetismo, Parma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio materiali speciali per elettronica e magnetismo, Parma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio materiali speciali per elettronica e magnetismo, Parma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la protezione idrogeologica nell'Italia centrale, Perugia: modificazione e proroga (Bollettino Ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale-concorsi, n. 17, in data 31 dicembre 1973).

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto internazionale per le ricerche geotermiche, Pisa.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisica atomica e molecolare, Pisa.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisica atomica e molecolare, Pisa.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico aggiunto di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisica atomica e molecolare, Pisa.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisica atomica e molecolare, Pisa.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la chimica del terreno, Pisa.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la chimica delle sostanze organiche naturali, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di elettronica dello stato solido, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di elettronica dello stato solido, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di elettronica dello stato solido, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al servizio attività spaziali, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico aggiunto di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al servizio elettronico tecnico, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al servizio scienze sussidiarie dell'archeologia, Roma: modificazione e proroga (Bollettino Ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale-concorsi, n. 4, in data 28 marzo 1974).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al servizio scienze sussidiarie dell'archeologia, Roma: modificazione e proroga (Bollettino Ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale-concorsi, n. 4, in data 28 marzo 1974).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al servizio scienze sussidiarie dell'archeologia, Roma: modificazione e proroga (Bollettino Ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale-concorsi, n. 4, in data 28 marzo 1974).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di cosmogeofisica, Torino.

Si informa che i termini di presentazione delle domande scadranno il giorno 24 maggio 1974, ad eccezione dei bandi di concorso relativi al laboratorio per la protezione idrogeologica nell'Italia centrale di Perugia; servizio scienze sussidiarie della archeologia, Roma, i cui termini scadranno il 9 maggio 1974. Per ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi al servizio del personale e degli incarichi di ricerca, ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7, 00100 Roma.

(3924)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, a sette posti di ragioniere in prova nelle segreterie universitarie per le sedi della regione Sardegna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduta la legge 5 giugno 1965, n. 698;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto ministeriale 20 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1973, registro n. 1, foglio n. 6, con il quale è stato bandito un concorso riservato, per esami, a centocinque posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto di ragioniere delle segreterie universitarie;

Veduto il decreto interministeriale 1° giugno 1971, relativo alla ristrutturazione dei ruoli organici del personale amministrativo delle segreterie universitarie in applicazione dell'art. 132 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con il quale, tra l'altro, è stato istituito il ruolo organico della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie, con una dotazione di centonovantotto posti;

Considerata la necessità di utilizzare un'aliquota di detti posti per sopperire alle accertate esigenze di servizio delle segreterie della regione Sardegna;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a sette posti di ragioniere in prova (parametro 160) nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie per le sedi della regione Sardegna.

Art. 2.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel seguente modo:

Università di Cagliari . . . posti 4
Università di Sassari . . . » 3

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di ragioniere e perito commerciale, ovvero diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria), ovvero diploma di abilitazione tecnica rilasciato da istituti tecnici (sezione commerciale);

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta;

F) idoneità fisica all'impiego;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 4.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti è disposta con motivato decreto ministeriale.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione III, devono essere presentate o spedite direttamente alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Nella domanda, di cui si allega schema, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono inscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

8) di essere disposti, in caso di nomina a raggiungere la sede di Cagliari o Sassari.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal precedente art. 5. Del pari non si terrà conto delle domande che non contengono le indicazioni precisate nel precedente art. 5, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 7.

Gli esami consistono in due prove scritte e in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

1ª *prova scritta*:

diritto privato (civile e commerciale) o diritto pubblico (amministrativo o costituzionale).

2ª *prova scritta*:

ragioneria e contabilità generale dello Stato.

Colloquio:

a) le materie delle prove scritte;

b) nozioni di economia politica;

c) nozioni di scienza delle finanze;

d) legislazione universitaria (con particolare riferimento ai servizi di ragioneria).

Art. 8.

Le prove scritte e il colloquio si svolgeranno in Cagliari. Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte. Tale decreto sarà altresì pubblicato all'albo del Ministero della pubblica istruzione e delle università o degli istituti di istruzione universitaria. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nel decreto suddetto per sostenere le prove

scritte. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. La amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei in ciascuna di esse. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 10.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 11.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e della legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione III.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati però sono invitati ad inviare entro il termine di cui al precedente secondo comma al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione III, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 12.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte e nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avvisi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati, pena la decadenza dalla nomina, a presentare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione III, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i sottoelencati documenti di rito.

Tali documenti redatti in carta da bollo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3, lettera *A*) del presente bando di concorso;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato).

I concorrenti, che hanno superato il 32° anno di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficio sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 14.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, numero 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 15.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077.

Art. 16.

I vincitori del concorso, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati ragionieri in prova nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto delle segreterie universitarie, con diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 ed assegnati alla segreteria della Università di Cagliari o Sassari.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 gennaio 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1974
Registro n. 31, foglio n. 166

ALLEGATO

Schema da eseguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione III — ROMA

Il sottoscritto . (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome ed il cognome proprio) nato a . . (provincia di . . .) il . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . n. . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sette posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie per le sedi della regione Sardegna.

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè (1) . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Cagliari o Sassari.

(Data) . . . . . .

(Firma) (4) . . . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

Visto: si autentica la firma del sig. . . . . . (4).

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(3692)

Concorso pubblico, per esami, a dieci posti di segretario in prova nelle segreterie universitarie per le sedi della regione Sardegna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduta la legge 5 giugno 1965, n. 698;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto interministeriale 1° giugno 1971, relativo alla ristrutturazione dei ruoli organici del personale amministrativo delle segreterie universitarie;

Considerata la necessità di utilizzare un'aliquota di posti disponibili nella qualifica di segretario per sopperire alle accertate esigenze di servizio delle segreterie universitarie della regione Sardegna;

Veduto il decreto ministeriale 1° giugno 1971, con il quale è stato bandito un concorso riservato, per titoli, a centoquarantaquattro posti di segretario in prova nelle segreterie universitarie;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a dieci posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto delle segreterie universitarie per le sedi della regione Sardegna.

Art. 2.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel seguente modo:

Università di Cagliari . . . . posti 6
Università di Sassari . . . . » 4

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto d'istruzione secondaria di 2° grado, diploma di qualifica per segretaria d'azienda o addetto alla segreteria d'azienda, diploma di qualifica d'azienda e per corrispondente commerciale in lingue estere rilasciati dagli istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, nonchè la licenza di scuola tecnica a tipo commerciale rilasciata dalle soppresse scuole tecniche a tipo commerciale statali o legalmente riconosciute;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta;

F) idoneità fisica all'impiego;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 4.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti è disposta con motivato decreto ministeriale.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione III, devono essere presentate o spedite direttamente alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Nella domanda, di cui si allega schema, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono inscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

8) di essere disposti, in caso di nomina a raggiungere la sede di Cagliari o Sassari.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal precedente art. 5. Del pari non si terrà conto delle domande che non contengono le indicazioni precisate nel precedente art. 5, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 7.

Gli esami consistono in due prove scritte e in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

1ª *prova scritta*:

diritto privato (civile e commerciale) o diritto pubblico (amministrativo o costituzionale).

2ª *prova scritta*:

ragioneria e contabilità generale dello Stato.

Colloquio:

a) le materie delle prove scritte;

b) nozioni di diritto costituzionale;

c) legislazione universitaria.

Art. 8.

Le prove scritte e il colloquio si svolgeranno in Cagliari. Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte. Tale decreto sarà altresì pubblicato all'albo del Ministero della pubblica istruzione e delle università o degli istituti di istruzione universitaria. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nel decreto suddetto per sostenere le prove scritte. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. La amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei in ciascuna di esse. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 10.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 11.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e della legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione III.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati però sono invitati ad inviare entro il termine di cui al precedente secondo comma al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione III, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 12.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte e nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avvisi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati, pena la decadenza dalla nomina, a presentare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione III, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i sottoelencati documenti di rito.

Tali documenti redatti in carta da bollo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3, lettera *A*) del presente bando di concorso;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato).

I concorrenti, che hanno superato il 32° anno di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficio sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 14.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, numero 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 15.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077.

Art. 16.

I vincitori del concorso, che risultino in possesso di tutti i requisiti saranno nominati segretari in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto delle segreterie universitarie, con diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 ed assegnati alle segreterie delle Università di Cagliari e Sassari.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 gennaio 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1974
Registro n. 31, foglio n. 165

ALLEGATO

Schema da eseguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione III — ROMA

Il sottoscritto (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome ed il cognome proprio) nato a . (provincia di . .) il . . e residente in . (provincia di . .) via . . n. . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a dieci posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie per le sedi della regione Sardegna.

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè (1) .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . .;

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . presso . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di uno degli uffici periferici della regione Sardegna.

(Data) . . . . .

(Firma) (4) . . . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

Visto: si autentica la firma del sig. . . . . . (4).

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(3693)

Concorso pubblico, per esami, a trentadue posti di coadiutore in prova nelle segreterie universitarie per le sedi della regione Sardegna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduta la legge 5 giugno 1965, n. 698;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto interministeriale 1° giugno 1971, relativo alla ristrutturazione dei ruoli organici del personale amministrativo delle segreterie universitarie;

Considerata la necessità di utilizzare un'aliquota di posti disponibili nella qualifica di coadiutore per sopperire alle accertate esigenze di servizio delle segreterie universitarie della regione Sardegna;

Veduto il decreto ministeriale 16 giugno 1973, con il quale è stato bandito un concorso riservato, per titoli, a milleduecentocinquanta posti di coadiutore in prova nelle segreterie universitarie;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a trentadue posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie per le sedi della regione Sardegna.

Art. 2.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel seguente modo:

Università di Cagliari . . . . posti 20
Università di Sassari . . . . » 12

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta;

F) idoneità fisica all'impiego;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 4.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto ministeriale.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione III, devono essere presentate o spedite direttamente alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Nella domanda, di cui si allega schema, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono inscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

8) di essere disposti, in caso di nomina a raggiungere una delle sedi della regione Sardegna.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal precedente art. 5. Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano le indicazioni precisate nel precedente art. 5, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 7.

L'esame consta di una prova scritta, di una prova pratica di dattilografia e di un colloquio.

Art. 8.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

Art. 9.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura con velocità libera. La durata della prova è di 15 minuti. I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Non è permesso il cambiamento di foglio, nè l'uso della gomma. Le eventuali correzioni debbono essere eseguite con i soli mezzi apprestati dalla macchina.

Immediatamente prima dello svolgimento del saggio la commissione prescegllie uno scritto a carattere di stampa di argomento giuridico o contabile, della lunghezza non inferiore a 20 righe, che viene distribuito a ciascun candidato in busta chiusa, da aprirsi soltanto dopo che il presidente abbia dichiarato iniziata la prova.

Nella valutazione della prova la commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

Art. 10.

Ove per il numero dei candidati non si renda possibile lo svolgimento della prova pratica contemporaneamente per tutti, è in facoltà dell'amministrazione di distribuire, mediante sorteggio, i candidati in gruppi e di chiamare, mediante sorteggio, ogni gruppo in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno, ad eseguire la prova stessa.

Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga di tale facoltà saranno prescelti dalla commissione, per la prova, brani diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza e a difficoltà di riproduzione.

Art. 11.

Il colloquio si svolgerà su:

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

3) nozioni generali sui servizi e sull'ordinamento della pubblica istruzione, con particolare riferimento ai servizi delle segreterie universitarie.

Art. 12.

La prova scritta, la prova pratica e il colloquio si svolgeranno in Cagliari.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgerà la prova scritta e la prova pratica di dattilografia.

Tale decreto sarà, altresì, pubblicato all'albo del Ministero della pubblica istruzione, delle università e degli istituti di istruzione universitaria. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nel decreto suddetto per sostenere la prova scritta e la prova pratica di dattilografia.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato almeno una votazione di sette decimi nella prova scritta e di sei decimi nella prova pratica di dattilografia. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 13.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 14.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti, ai fini della precedenza o preferenza, è di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione III.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati però sono invitati ad inviare entro il termine di cui al precedente secondo comma al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione III, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 15.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica di dattilografia e nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 16.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati, pena la decadenza dalla nomina, a presentare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione III, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i sottoelencati documenti di rito.

Tali documenti redatti in carta da bollo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3, lettera *A*), del presente bando di concorso;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato).

I concorrenti, che hanno superato il 32° anno di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 17.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, numero 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 18.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 19.

I vincitori del concorso, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie, con diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 ed assegnati ad una delle sedi della regione Sardegna.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 gennaio 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1974
Registro n. 31, *foglio n.* 164

ALLEGATO

Schema da eseguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione III — ROMA

Il sottoscritto . . . (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome ed il cognome proprio), nato a . . . . (provincia di . .) il . . . ., e residente in . . . (provincia di . . .), via . . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a trentadue posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie per le sedi della regione Sardegna.

Fa presente di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè (1) . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . . . presso . . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere una delle sedi della regione Sardegna.

(Data) . . . . . .

(Firma) (4) . . . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

Visto: si autentica la firma del sig. . . . . . . (4).

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto presso il quale prestano servizio.

(3694)

Avvisi di rettifica

Nel decreto ministeriale 15 dicembre 1973, relativo al « Concorso pubblico, per esami, a sei posti di ragioniere in prova nelle segreterie universitarie per le sedi della regione Marche », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 13 maggio 1974, alla pag. 3329, all'art. 11, l'ultimo comma è modificato come segue:

« I suddetti documenti dovranno essere inviati al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione III.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati però sono invitati ad inviare, entro il termine di cui al precedente secondo comma, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione III, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio ».

(3925)

Nel decreto ministeriale 15 dicembre 1973, relativo al « Concorso pubblico, per esami, a sei posti di segretario in prova nelle segreterie universitarie per le sedi della regione Marche », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 13 maggio 1974, alla pag. 3332, all'art. 11, l'ultimo comma è modificato come segue:

« I suddetti documenti dovranno essere inviati al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione III.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati però sono invitati ad inviare, entro il termine di cui al precedente secondo comma, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione III, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio ».

(3926)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rinvio della prova pratica di idoneità tecnica del concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova di idoneità tecnica, a otto posti di guardia di sanità in prova.

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1974, la prova pratica di idoneità tecnica del concorso, per titoli, per il conferimento di otto posti di guardia di sanità in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità, fissata con inizio per il giorno 16 ottobre 1972, viene rinviata ai seguenti giorni:

4 giugno 1974, per i candidati le cui iniziali dei cognomi siano comprese tra la lettera A e D;

5 giugno 1974, per i candidati le cui iniziali dei cognomi siano comprese tra la lettera E e M;

6 giugno 1974, per i candidati le cui iniziali dei cognomi siano comprese tra la lettera N e Z,

con inizio alle ore 9,30, presso il Ministero della sanità, piazzale dell'Industria - Eur, piano terra, stanza n. 34.

(3957)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Verona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale n. 104184 del 6 novembre 1972 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario presso il comune di Verona;

Visto il decreto del medico provinciale n. 102804 del 23 luglio 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso sopra specificato;

Visto il decreto del medico provinciale n. 104679 del 19 dicembre 1973, di ammissione dei candidati al suddetto concorso;

Visti i verbali delle operazioni concorsuali compiute dalla suddetta commissione giudicatrice;

Considerate legittime tutte le operazioni svolte dalla commissione giudicatrice stessa;

Visti gli articoli 33 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visti gli articoli 1 e seguenti del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, con legge 13 marzo 1958, n. 296, con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e con legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto l'art. 23 del citato regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 in data 14 gennaio 1972;

Vista la legge regionale n. 12 in data 1° settembre 1972;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario presso il comune di Verona, bandito con decreto del medico provinciale n. 104184 del 6 novembre 1972:

Perini Giovanni . . . . . punti 203,571 su 240

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dello ufficio del medico provinciale di Verona, della prefettura di Verona e del comune di Verona.

Verona, addì 4 aprile 1974

Il medico provinciale: RENZULLI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale n. 104184 del 6 novembre 1972 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario presso il comune di Verona;

Visto il decreto del medico provinciale n. 101302 del 3 aprile 1974 con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso sopra specificato;

Visti gli articoli 36 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 24 e seguenti del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 in data 14 gennaio 1974;

Vista la legge regionale n. 12 del 1° settembre 1972;

Decreta:

Il dott. Giovanni Perini, nato a Ferrara il 1° agosto 1932, primo classificato nella graduatoria generale di merito nel concorso in premesse specificato, è nominato, in via di esperimento per un anno, ufficiale sanitario presso il comune di Verona.

Il sanitario sopra indicato dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto e dovrà prestare, dinanzi al medico provinciale di Verona, entro e non oltre venti giorni dalla notifica stessa, la promessa solenne di cui all'art. 38 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dello ufficio del medico provinciale di Verona, della prefettura di Verona, nonchè del comune di Verona.

Verona, addì 4 aprile 1974

Il medico provinciale: RENZULLI

(3928)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741290)